



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sinistro stradale: quando è dovuto il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale?

Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, con la conseguenza che non è dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, c.1 c.c.), non è dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, c.2 c.c.), non è dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.). Al riguardo, stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale. Non può inoltre tralasciarsi il criterio della utilità/non superfluità dell'attività stragiudiziale svolta, criterio da valutarsi ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio, con la conseguenza che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.

NDR: in argomento si veda Cass., SU 10 luglio 2017, n. 16990; si veda altresì Cass. 24481/2020, 2644/2018 e 4306/2019.

Tribunale di Roma, sentenza del 9.7.2021, n. 11914

...*omissis*...

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, esaustive e frutto di accurata analisi della documentazione medica prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo giudice. Tanto premesso, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso; posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno personale patito dall'attrice va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle di legge adottate da questo Tribunale per l'anno in corso (che questo giudice ritiene preferibili rispetto alle tabelle milanesi, nonostante le note pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 12408/2011, per tutti i motivi esplicitati nella nota illustrativa allegata alla tabella romana, che qui si richiama integralmente): a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 24.364,87; a titolo di danno morale (dovendosi in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute, della durata della malattia e delle sue conseguenze), può essere liquidato l'importo di € 2.500,00; a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare alla predetta le somme di: per l'inabilità temporanea assoluta, € 3.318,00 attuali; per l'inabilità temporanea relativa al 50%, € 1.659,00 attuali.

Quanto alle spese mediche, l'ausiliario le ha ritenute congrue e giustificate nella misura di € 1.489,38.

Parte attrice ha invocato anche la restituzione dell'importo di € 4.000,00, come da fattura (non quietanzata) n. 318 del 2.4.2018 per l'assistenza legale prestata dallo studio tecnico *omissis* durante la fase stragiudiziale.

La Cassazione ha più volte ribadito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” (così, Cass., SS UU, sent. 10 luglio 2017, n. 16990, ma cfr. anche Cass. Ord. n. 24481/2020), con la conseguenza che non è dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, c.1 c.c.), non è dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, c.2 c.c.), non è dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.).

La Corte di Cassazione ha chiarito inoltre che “stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale” (cfr. Ord. n. 2644/2018).

Ancora, in punto di risarcibilità, non può tralasciarsi il criterio della utilità/non superfluità dell'attività stragiudiziale svolta, criterio da valutarsi “ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”, con la conseguenza “che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (Cass., SS UU, sent. 10 luglio 2017, n. 16990, ma cfr. anche Cass. Civ., Ord. n. 4306/2019).

Orbene ritiene questo giudice, esaminata l'attività svolta in favore dell'attrice dallo studio tecnico *omissis*, come documentata in atti, consistita nella redazione di tre comunicazioni, di analogo contenuto, inviate alla compagnia assicurativa all'impresa assicurativa per sollecitare il risarcimento dei danni, tenuto conto della autonomia di tale attività rispetto al successivo giudizio e

valutata la sua effettiva utilità, di poter riconoscere e rimborsare all'attrice la minore somma di € 800,00, escludendo dalla ripetizione la restante parte della spesa, da ritenersi eccessiva e superflua. Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.

Spetterebbe pertanto all'attrice l'importo complessivo, all'attualità, pari ad € 34.131,25.

Risulta tuttavia pacificamente riconosciuto in atti che la compagnia assicurativa ha corrisposto all'attrice, in data 25.1.2018, per il danno alla persona, l'importo di € 5.484,00.

Tale importo, prima di essere detratto da quanto riconosciuto all'attrice, deve essere rivalutato ad oggi per esigenze di uniformità di calcolo (poiché la liquidazione del danno avviene all'attualità), ammontando ad € 5.599,16 (€ 5.484,00 per coeff. Istat 1,021 relativo al periodo del versamento dell'acconto).

Residua dunque in favore di *omissis* l'importo di € 28.532,09.

Alla danneggiata va inoltre attribuita una ulteriore somma a titolo di risarcimento da lucro cessante per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate ai precedenti capi.

Ai fini della sua liquidazione equitativa, ex art. 2056 cpv. c.c., seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 1712 del 17.2.1995) a base di calcolo va posta non già la somma rivalutata ad oggi ma l'importo originario rivalutato anno per anno (all'uopo si utilizza il criterio della semisomma tra le due entità estreme).

Il saggio di rendimento connesso alla temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente messa a frutto per ricavarne un lucro finanziario viene individuato, equitativamente, dalla media ponderata del rendimento dei titoli di stato e del tasso degli interessi legali, e tenuto anche conto dell'epoca di insorgenza del credito, nel 2% annuo.

Essendo avvenuto pagamento parziale, tale saggio va computato sull'intero importo del danno (ponendo a base di calcolo la semisomma tra credito originario – ricavato dividendo l'importo attuale del credito totale per il coefficiente Istat 1,023 – e medesimo credito rivalutato alla data del pagamento parziale – ricavato dividendo l'importo del credito totale per il coefficiente Istat 1,021 - al momento del pagamento parziale) per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso alla corresponsione dell'acconto; va computato invece sul credito che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato (ponendo a base di calcolo la semisomma tra credito attuale residuo e medesimo credito devalutato al momento del pagamento parziale ottenuto dividendolo per il coefficiente Istat predetto relativo al tempo del pagamento dell'acconto), per il periodo che va dalla corresponsione dell'acconto ad oggi.

Sulla base di tale calcolo spettano all'attrice gli importi di € 500,94 ed € 2.033,17.

Sugli importi riconosciuti spettano altresì gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. *omissis*, dichiaratosi antistatario.

Si dispone la trasmissione di copia della sentenza all'ISVAP, ai sensi dell'art. 148, c. 10, D.lgs 209/2005, in considerazione del fatto che nella fase stragiudiziale la compagnia ha effettuato una offerta incongrua, ossia inferiore di oltre un terzo dell'importo stimato dal CTU in corso di causa.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: condanna *omissis*, in solido, al pagamento, in favore di *omissis* e a titolo di risarcimento danni, della somma di € 28.532,09 oltre lucro cessante, pari ad € 500,94 ed € 2.033,17 ed oltre interessi come in motivazione; condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per spese (compresa CTU) ed € 5.300,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. *omissis*, che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese di lite e di non aver riscosso gli onorari; dispone la trasmissione all'ISVAP della presente sentenza ai sensi dell'art. 148, c. 10, D.lgs 209/2005.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

